

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31471 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA
Data Udiienza: 09/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Marzo Roberto nato a Minervino di Lecce il 21/03/1975

avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Lecce

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda
che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Alessandro Mariano, difensore di fiducia di Marzo Roberto, che si
riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 11 aprile 2025 la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato Roberto Marzo per il delitto di bancarotta documentale.

In particolare, il ricorrente era titolare dell'omonima ditta individuale che aveva operato fino al giugno 2012. In seguito, egli si era trasferito all'estero, prima in Albania e poi in Grecia, senza effettuare la cancellazione dal registro delle imprese.

Anni dopo, i creditori avevano avanzato istanza di fallimento, quest'ultimo poi dichiarato in data 6 giugno 2017.

Poiché il curatore aveva riferito di non aver potuto ricostruire le vicende sociali per mancanza dei libri e della documentazione, al Marzo era stata imputata una bancarotta documentale, cumulando entrambe le diverse ipotesi di cui all'art.216, comma primo, lett.b) r.d. n.267 del 1942, ovvero sia la sottrazione che l'omessa o inidonea tenuta delle scritture.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roberto Marzo per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un motivo di impugnazione che si enuncia nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Deduce vizi della motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art.216, comma primo, lett.b) del r.d. n.267 del 1942 in quanto il giudice, in presenza di una contestazione cumulativa, non avrebbe chiarito quale delle ipotesi di bancarotta documentale ricorra nel caso di specie.

Dalla disamina in fatto emergerebbe che l'ipotesi presente sia quella della sottrazione delle scritture ma, nonostante ciò, il giudice avrebbe motivato sul solo dolo generico.

3. È pervenuta in Cancelleria memoria difensiva nell'interesse del Marzo, con la quale si ribadiscono le ragioni del ricorso e s'insiste per l'accoglimento.

4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Preliminarmente, occorre fare chiarezza sulle categorie giuridiche nelle quali vanno inquadrare le condotte di bancarotta documentale, atteso che l'art. 216 r.d. 267 del 1942, comma 1, n.lett.b, disegna due diverse fattispecie, l'una a dolo specifico, l'altra a dolo generico.

La prima fattispecie (c.d. specifica) consiste nella sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

La seconda fattispecie (c.d. generale) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, lett.b, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (*ex multis* Sez. 5 n.42546 del 07/11/2024 Coccozza, Rv. 287175 - 01).

Orbene, nel caso che ci occupa si registra una certa confusione sulle categorie fin dalla fase introduttiva del giudizio.

Nell'imputazione si contesta al Marzo di avere sottratto la documentazione e «comunque, di averne "omesso" la tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio», laddove non si comprende se la condotta contestata sia di sottrazione, di tenuta infedele o di omessa tenuta delle scritture. Nella fase introduttiva del giudizio, si è ritenuta ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione. (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01).

Al momento della decisione, peraltro, il Giudice deve avere correttamente inquadrato la condotta e optato per una delle ipotesi normativamente previste, fornendo articolata e logica motivazione che dia conto della scelta operata. Le condotte contestate, infatti, sono tra loro ontologicamente incompatibili e alternative, atteso che o è esistita una documentazione regolare che è stata in seguito distrutta, sottratta o alterata, ovvero la medesima è stata tenuta in modo infedele o, infine, non è stata tenuta affatto.

Solo dopo aver inquadrato la condotta sul piano oggettivo il Giudice può e deve motivare sull'elemento soggettivo, atteso che, come si è detto, le diverse condotte devono essere sostenute da atteggiamenti psicologici differenti.

La sentenza oggetto d'impugnazione, dopo aver operato una sommaria ricostruzione in fatto, non chiarisce quale sia la condotta tipica ritenuta sussistente.

In fatto rileva che la ditta individuale aveva operato fino al 2012; in seguito il Marzo si era trasferito all'estero, senza provvedere alla cancellazione e lasciando importanti debiti insoluti. Su istanza di un creditore, nel 2017, era stato dichiarato il fallimento. Sebbene il fallito fosse ormai residente all'estero, il curatore lo aveva contattato telefonicamente ed egli aveva riferito che le scritture erano state tenute e si trovavano presso gli studi di due professionisti incaricati, dei quali forniva anche i nominativi.

I Giudici del merito, premettendo che il curatore non ha l'obbligo giuridico di attivarsi per il recupero della documentazione qualora il fallito non l'abbia consegnata, hanno ritenuto che la bancarotta documentale fosse integrata per il solo fatto dell'omessa consegna, in quanto la mancanza della documentazione aveva impedito di ricostruire i movimenti patrimoniali, senza peraltro chiarire quale, tra le condotte tipiche, ritenessero integrata. A fronte di una contestazione cumulativa, il Giudici non hanno specificato se, a loro giudizio, il Marzo abbia regolarmente tenuto le scritture e le abbia in seguito sottratte, se le abbia tenute in modo infedele o se ne abbia omesso la stessa istituzione.

La poca chiarezza sul piano della ricostruzione oggettiva, trova immediato riflesso su quello della valutazione del dolo, anch'esso motivato sommariamente e attraverso ipotesi alternative.

In primo luogo, si afferma che la sola mancata consegna delle scritture e la circostanza che il fallito si fosse trasferito all'estero, integra per sé il dolo generico della fattispecie.

A titolo meramente ipotetico si motiva poi sul dolo specifico, rilevando che «anche a voler ritenere necessario un dolo specifico», di fatto la condotta tenuta avrebbe integrato un danno per i creditori.

Tale motivazione, oltre che gravemente carente, presenta un'intrinseca e insanabile illogicità, atteso che contempla in via alternativa due ipotesi fattuali incompatibili tra loro.

3. Alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, che denotano gravi criticità logico-argomentative, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce che si atterrà, nel decidere, ai principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Così è deciso, 09/07/2026

Il Consigliere estensore
Carla Adriana Fiammetta Frau

Il Presidente
Rossella Catena

Corte di Cassazione - copia non ufficiale